

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Rep. n.

Verona,

CONVENZIONE

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA,
con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA
03901420236, in persona del Direttore Generale Dr. Sandro Caffi, d'ora
innanzi chiamata "AZIENDA";

E

UNIONE SPORTIVA ACLI DI VERONA, con sede in Verona, Via
Interrato Acqua Morta n. 22, P.Iva 02565680234 rappresentata dal
presidente Sig. Alessio Scolfaro, d'ora innanzi chiamata "U.S. ACLI";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto ed impegni dell'Azienda

Oggetto del presente accordo è la resa di prestazioni sanitarie, come meglio
individuate al successivo art. 2, in favore di U.S. ACLI e delle associazioni
ad essa affiliate.

Le prestazioni saranno effettuate nelle strutture di entrambi i presidi
ospedalieri, messe a disposizione dall'Azienda.

Articolo 2 – Impegni dell'Azienda

L'Azienda s'impegna a garantire l'esecuzione di prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale in favore degli atleti tesserati della stessa Unione Sportiva e delle Associazioni ad essa affiliate.

Articolo 3 – Accordi economici

U.S. ACLI, ovvero la società sportiva di riferimento o i singoli atleti, come corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni, s'impegna a versare la tariffa prevista dalle Tabelle regionali di riferimento ed in particolare:

- per ciascuna visita agonistica per attività di pesca, per tutte le età, è prevista la tariffa di € 38,80 (Tabella A);
- per ciascuna visita agonistica per arti marziali, danza, pallavolo, ginnastica, atletica leggera e attività culturale-ricreativa per ragazzi:
 - o per i minori, a partire dal minimo di età previsto dalla disciplina sportiva di appartenenza e sino al compimento degli anni 18 non è previsto il pagamento della visita in quanto le quote sono rimborsate dalla Regione;
 - o per la fascia di età che va da 18 a 35 anni compiuti è prevista, per ciascuna visita, la tariffa di € 53,90 (Tabella B);
 - o per la fascia di età che va da 36 anni in poi è prevista, per ciascuna visita, la tariffa di € 81,90 (Tabella B1);
- per ciascuna visita non agonistica, per qualsiasi età, è prevista la tariffa di € 35,00;
- per eventuali discipline sportive non previste in convenzione per ciascuna visita si applica la tariffa prevista dalla Tabella di riferimento;

- per eventuali altre prestazioni richieste si applica la tariffa prevista dal Tariffario Aziendale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

U.S. ACLI, ovvero la società sportiva di riferimento o i singoli atleti, s'impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni entro trenta giorni dalla data di invio della fattura da parte dell'Azienda.

Eventuali variazioni tariffarie saranno previamente comunicate.

Articolo 4 - Durata

La presente convenzione ha validità dall'1.01.2013 e fino al 31.12.2014.

Articolo 5 - Inadempimento e recesso

E' ammesso il recesso dalla convenzione anche di una sola delle parti, in qualsiasi momento, previa disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

Articolo 8 – Privacy

L'Azienda e U.S. ACLI si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*). Con la sottoscrizione della presente convenzione, poi, l'Azienda e U.S. ACLI consentono reciprocamente ed esplicitamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e la comunicazione di propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione

degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. La comunicazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute dei soggetti cui le prestazioni oggetto della presente convenzione si riferiscono, si intende effettuata in considerazione del fatto che U.S. ACLI provveda, nei confronti dei soggetti richiedenti le prestazioni sanitarie, a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 196/2003, nei limiti di quanto disposto da tali norme e dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali .

Articolo 7 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.


Articolo 8 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Articolo 9 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in tre esemplari di cui uno per il committente, è soggetta a registrazione solo nei casi d'uso.

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Sandro Caffi)



UNIONE SPORTIVA
ACLI
IL PRESIDENTE
(Sig. Alessio Scolfaro)

